

Ordinanza sull'educazione fisica nelle scuole professionali

415.022

del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 1972¹ che promuove la ginnastica e lo sport,

ordina:

1 Campo d'applicazione

Art. 1

¹ L'insegnamento della ginnastica e dello sport per apprendiste e apprendisti è obbligatorio nelle professioni dell'industria, dell'artigianato, del commercio, delle banche e delle assicurazioni, dei trasporti, dell'industria alberghiera e di altri servizi, dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'economia domestica.

² Sono considerate scuole professionali giusta l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 1972² che promuove la ginnastica e lo sport, le scuole che impartiscono alle apprendiste e agli apprendisti l'insegnamento obbligatorio in una professione per la quale la Confederazione ha il diritto di emanare disposizioni in virtù dell'articolo 34^{ter} capoverso 1 lettera *g* della Costituzione federale³.

2 Scopo dell'insegnamento

Art. 2

L'insegnamento della ginnastica e dello sport deve cooperare allo sviluppo fisico delle apprendiste e degli apprendisti, contribuire alla formazione della personalità e promuovere lo spirito di cameratismo in seno alla comunità. Esso deve inoltre sviluppare una prontezza d'azione naturale e creare le condizioni propizie all'esercizio regolare di un'attività sportiva in età adulta.

RU 1976 1403

¹ RS 415.0

² RS 415.0

³ [CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 63 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

3 **Forma dell'insegnamento**

Art. 3 Organizzazione

¹ L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia⁴ (detto qui di seguito «Ufficio federale»), previa intesa con i servizi federali interessati, allestisce un programma per l'insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole professionali.

² L'organizzazione dell'insegnamento della ginnastica e dello sport, nei limiti delle prescrizioni federali, è di competenza dei Cantoni.

³ La direzione tecnica generale dell'insegnamento deve essere affidata ad un insegnante di educazione fisica giusta l'articolo 9 capoverso 1. I Cantoni possono autorizzare eccezioni nei limiti delle direttive dell'Ufficio federale.

Art. 4 Durata dell'insegnamento

¹ L'insegnamento obbligatorio della ginnastica e dello sport comprende settimanalmente:

- almeno una lezione quando l'insegnamento nella scuola professionale sia di un giorno al massimo,
- una lezione doppia quando lo stesso sia di un giorno e mezzo o di due giorni.

² Il Dipartimento federale dell'economia⁵ regola la materia obbligatoria «educazione fisica» nell'ambito dell'insegnamento alternato e dei corsi professionali intercantionali.

Art. 5 Tipi di insegnamento

¹ Le scuole professionali possono organizzare l'insegnamento sotto forma di allenamento destinato a migliorare la condizione fisica e combinato a giochi o secondo il sistema delle materie opzionali. Il programma di ogni materia opzionale deve comprendere un allenamento completo destinato a migliorare la condizione fisica. Il Dipartimento federale dell'economia, dopo intesa con i servizi federali interessati, designa le materie opzionali.

² Si deve tenere conto, nel limite del possibile, delle inclinazioni e dei desideri di apprendiste e apprendisti.

⁴ Nuova espressione giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. e dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° ago. 1998 (RU 1998 1822).

⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

4 Visita medica/Dispensa

Art. 6 Visita medica

¹ Le apprendiste e gli apprendisti la cui salute risulti minacciata possono beneficiare una volta all'anno di una visita medica a spese del Cantone. La Confederazione rimborsa ai Cantoni la metà di queste spese.

² Dopo intesa con i servizi federali interessati, l'Ufficio federale regola le modalità della visita medica.

Art. 7 Dispensa

¹ Una dispensa totale o parziale dall'insegnamento è ammessa solo per ragioni di salute.

² Le dispense per più di due settimane sono concesse solo in base ad un certificato medico.

Art. 8 Minorati fisici

Le apprendiste e gli apprendisti minorati nel fisico devono, nel limite del possibile, beneficiare di un insegnamento appropriato.

5 Corpo insegnante

Art. 9 Corpo insegnante

¹ Sono autorizzati ad insegnare la ginnastica e lo sport nelle scuole professionali:

- i titolari del diploma federale II di insegnante d'educazione fisica,
- i titolari del diploma federale I di insegnante d'educazione fisica,
- i titolari del diploma di maestro di sport della Scuola universitaria professionale federale dello sport (SUPS)⁶.

² Gli insegnanti giusta il capoverso 1 impartiscono l'allenamento destinato a migliorare la condizione fisica e combinato a giochi e si occupano dell'insegnamento delle materie opzionali per le quali sono stati formati. Per l'allenamento destinato a migliorare la condizione fisica e combinato a giochi, i Cantoni possono eccezionalmente anche fare ricorso ad insegnanti titolari di altri certificati e in grado di assumere questo compito.

³ Per l'insegnamento delle materie opzionali possono essere assunti monitori della terza categoria giusta l'articolo 12 lettera *b* dell'ordinanza del 28 giugno 1972⁷ con-

⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**).

⁷ [RU **1972** 2205 3567, **1973** 339, **1975** 845 n. II 3 2512 all. n. 3, **1976** 665 art. 1 lett. c, RU **1976** 2096 art. 81 cpv. 1]. Ora: giusta l'art. 14 cpv. 1 dell'O del DDPS del 10 nov. 1980 concernente Gioventù + Sport (RS **415.31**).

cernente «Gioventù e sport», nonchè altri insegnanti che posseggono una formazione tecnica adeguata.

Art. 10 Perfezionamento

Gli insegnanti sono tenuti a perfezionare le loro conoscenze. I servizi federali interessati possono dichiarare obbligatoria la partecipazione a corsi di perfezionamento.

6 Impianti e attrezzi sportivi

Art. 11 Obbligo dei Cantoni

I Cantoni provvedono affinché le scuole professionali dispongano, per l'insegnamento della ginnastica e dello sport, degli impianti e delle attrezzature necessari; gli stessi devono essere messi a disposizione anche delle organizzazioni che si occupano dello sport per la gioventù e gli adulti.

Art. 12 Impianti e attrezzi

L'Ufficio federale, dopo intesa con i servizi federali interessati, emana istruzioni concernenti la costruzione o l'ampliamento di impianti e l'acquisto di attrezzi per l'insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole professionali.

7 Vigilanza

Art. 13

¹ La vigilanza sull'insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole professionali spetta ai Cantoni.

² La Confederazione esercita l'alta vigilanza per il tramite dell'Ufficio federale e della Commissione federale di ginnastica e sport.

8 Educazione fisica facoltativa

Art. 14

Le scuole professionali possono organizzare, oltre all'insegnamento obbligatorio della ginnastica e dello sport, manifestazioni facoltative nell'ambito:

- a. di «Gioventù e sport» (art. 34 dell'O del DMF del 28 giu. 1972⁸ concernente «Gioventù e sport»);

⁸ [RU 1972 2205 3567, 1973 339, 1975 845 n. II 3 2512 all. n. 3, 1976 665 art. 1 lett. c. RU 1976 2096 art. 81 cpv. 1]. Ora: art. 13 dell'O del DDPS del 10 nov. 1980 concernente Gioventù + Sport (RS 415.31).

- b. dello sport scolastico facoltativo (art. 4 della LF del 17 mar. 1972⁹ che promuove la ginnastica e lo sport);
- c. di corsi facoltativi di ginnastica e di sport (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 set. 1963¹⁰ sulla formazione professionale).

9 Sussidi federali

Art. 15

¹ La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese per gli stipendi degli insegnanti e l'acquisto del materiale generale per l'insegnamento, conformemente al disciplinamento previsto dalla legislazione federale sulla formazione professionale.

² Il Dipartimento federale dell'economia, dopo intesa con il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane¹¹, può dichiarare indennizzabili altre spese dei Cantoni e fissare la partecipazione della Confederazione.

³ Gli indennizzi per la costruzione o l'ampliamento di impianti sportivi sono stabiliti conformemente all'articolo 48 capoverso 4 della legge federale del 20 settembre 1963¹² sulla formazione professionale.

10 Introduzione dell'insegnamento obbligatorio

Art. 16

¹ I Cantoni sono tenuti ad introdurre l'insegnamento obbligatorio della ginnastica e dello sport al più tardi per l'inizio dell'anno scolastico 1986.

² Il Dipartimento federale dell'economia emana le istruzioni per il periodo iniziale.

³ I Cantoni presentano ogni anno ai servizi federali interessati un rapporto sullo stato dell'insegnamento della ginnastica e dello sport nelle scuole professionali.

11 Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

Il Dipartimento federale dell'economia emana le disposizioni d'esecuzione.

⁹ RS 415.0

¹⁰ [RU 1965 321, 1968 89, 1971 1461 in fine disp. fin. trans. tit. X n. II art. 6 n. 11, 1972 1885, 1975 1078 n. III, 1977 2249 n. I 331. RU 1979 1687 art. 75]. Ora: art. 27 cpv. 1 della LF del 19 apr. 1978 (RS 412.10).

¹¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

¹² Ora: conformemente all'art. 64 cpv. 2 lett. i della LF del 19 apr. 1978 (RS 412.10).

Art. 18 Modificazione di un'ordinanza

L'ordinanza del 26 giugno 1972¹³ concernente la legge federale che promuove la ginnastica e lo sport è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2

...

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1976.

¹³ [RU 1972 1181, 1977 2273 n. I 51, 1983 1055 art. 3 lett. a, 10. RU 1987 1703 art. 50 n. 1]